

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO

CAPITOLATO POLIZZA FURTO

Il presente capitolato farà parte integrante del contratto assicurativo che si andrà a stipulare. Pertanto, esso si esprimerà in alcuni articoli come se fosse una polizza.

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L'Assemblea regionale siciliana.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società per la copertura assicurativa.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
ATTO DI TERRORISMO	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o

in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FURTO

1. La polizza "Furto" si intende a primo rischio assoluto.

2. La Società rimborsa all'Assicurato il valore delle componenti degli immobili di Palermo denominati Palazzo Reale o Palazzo dei Normanni, Palazzo ex Ministeri in corso Vittorio Emanuele n. 467, ed ex Chiesa di Sant'Elena e Costantino con annesso oratorio in Piazza della Vittoria nn. 22-23, nonché il magazzino in atto preso in locazione in via Altofonte, e una parte di un immobile sito a Catania, in "Palazzo Minoriti", via Etnea n. 71, in uso all'Assemblea regionale siciliana, e dei beni mobili inclusi quelli aventi valore storico-artistico, risultanti dal Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana, oggetto di furto anche in occasione di eventi socio-politici, nonché le spese necessarie per riparare i guasti arrecati in occasione del furto medesimo, con la previsione di una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro, di un limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per sinistro e di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

ARTICOLO 2

INCLUSIONI

1. Si intendono inclusi nella presente polizza:

a. Il risarcimento dei danni materiali diretti e indiretti patiti, a seguito degli eventi lesivi contemplati nel presente capitolato, dai beni immobili e relativi beni mobili ivi presenti, in uso a soggetti o ad Enti diversi dall'Assemblea regionale siciliana ed in rapporto di contiguità spaziale con gli immobili oggetto della presente polizza;

- b. Il risarcimento dei danni cagionati alle cose dell'Assicurato dal Contraente, dalle Autorità o da terzi in genere, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso risarcibile ai sensi della presente polizza, purché non sconsiderati e non in linea ad un criterio di diligenza media;
- c. Il rimborso delle spese di demolizione e sgombero: la Società tiene indenne l'Assicurato delle spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di discarica autorizzato i residui del sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza;
- d. Il risarcimento del danno cagionato dal mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo stimato presumibile con il massimo di un anno;
- e. Il rimborso delle eventuali maggiori spese che il contraente a vario titolo deve sostenere per non interrompere un servizio a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale risarcimento non può eccedere un importo pari al 50% dell'indennizzo del sinistro che causa tali maggiori spese.

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi i danni verificatisi, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi sottoelencati:
 - a) in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - b) in occasione di esplosione o di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
 - d) in relazione ad una macchina e/o ad un impianto, a causa di fenomeni di usura, corrosione o difetti di materiale.

ARTICOLO 4

SOMME ASSICURATE
COMPLESSO MOBILIARE CASO FURTO

1. La garanzia “Furto” è prestata a primo rischio assoluto e non trova, quindi, applicazione la riduzione proporzionale all’indennizzo prevista dall’articolo 1907 del c.c. per le seguenti somme da assicurare.

2. Il valore dei beni mobili pari ad Euro **28.300.000,00** si assicura al primo rischio assoluto per la somma di Euro **400.000,00**:

1) Beni facenti parte del patrimonio del Palazzo Reale compresi affreschi, mosaici e statue, e aventi valore culturale, storico e artistico, di cui al Registro degli inventari dell’Assemblea regionale siciliana, nonché i beni mobili presenti nelle altre sedi dell’Assemblea regionale siciliana.

Valore da assicurare: Euro **27.300.000,00**;

2) Libri facenti parte del patrimonio bibliografico dell’Assemblea regionale siciliana.

Si precisa che tale patrimonio è custodito, salvo poche eccezioni, all’interno di archivi armadiati compattabili certificati per la resistenza al fuoco.

Valore da assicurare: Euro **1.000.000,00**.

ARTICOLO 5
VARIAZIONI DELLA POLIZZA

1. Nel corso di validità della polizza, il contraente si riserva il diritto di inserire in copertura beni mobili che perverranno nella disponibilità dello stesso e di togliere quelli che cesseranno di fare parte del suo patrimonio, previa intesa con l’Assicuratore al fine di verificare eventuali variazioni del valore complessivo assicurato. Parimenti si procederà in caso di variazione del magazzino preso in locazione.

ARTICOLO 6
OMISSIONE, INCOMPLETEZZA, INESATTEZZA DI INFORMAZIONI

1. L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni

all'atto dell'emissione della polizza di assicurazione e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

2. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o di ristrutturazione interna dei fabbricati assicurati.

ARTICOLO 7

PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

1. Per l'operatività della presente polizza viene corrisposto anticipatamente, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni anno assicurativo, il premio annuale scaturente dall'applicazione del ribasso offerto dalla Compagnia in sede di presentazione dell'offerta sull'importo di premio a base d'asta.

ARTICOLO 8

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

1. L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

2. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

3. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

4. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle

parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

5. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà tra le due parti.

ARTICOLO 9

MANDATO DEI PERITI

1. I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal capitolato;
- 4) stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità del disposto del capitolato.

2. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio conforme esemplare, uno per ognuna delle parti.

3. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

ARTICOLO 10

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

1. La compagnia si impegna, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, a pagare l'indennizzo dovuto.

2. L'Assicurato, comunque, ha diritto di richiedere non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al

massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore ad Euro 50.000,00.

3. La Compagnia deve adempiere tale obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

4. L'anticipo non potrà, comunque, essere superiore ad Euro 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

5. La compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del c.c., salvo il caso di dolo, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

6. Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

ARTICOLO 11

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

1. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO 13

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Si conviene tra le parti che viene data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2. Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le disposizioni del presente capitolato, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 14

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. La polizza di assicurazione decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà durata di anni due.

ARTICOLO 15

CAUZIONI

1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Compagnia deve costituire un deposito cauzionale ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 16

ONERI FISCALI

1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 17

PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

1. Il pagamento del premio verrà effettuato, con cadenza annuale, entro trenta giorni dall'inizio di ogni periodo assicurativo a mezzo di mandato di pagamento intestato alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria.

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero derivare dalla presente Assicurazione, incluse legate all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, il foro competente è quello di Palermo.

ARTICOLO 19

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Palermo, 22 aprile 2026

IL R.U.P.

Dott. Rosario Micciché